

Associazione Italiana degli Avvocati e Gestori della Crisi da Sovraindebitamento e d'Impresa

PROPOSTA DI CORRETTIVO ALLE NORME DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

DEDICATE ALLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

A.I.A.Ge.Cri.S.I. è un'associazione composta da oltre 600 avvocati studiosi della normativa sul sovraindebitamento.

Con il contributo che segue, l'Associazione si propone di intervenire con proposte emendative al recente testo di correttivo del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza con particolare riferimento alla disciplina del sovraindebitamento, in modo da affrontare in un'ottica solutoria e collaborativa alcune questioni che hanno contribuito ad ingenerare incertezze applicative.

La normativa interna sul sovraindebitamento – introdotta dalla l. 3/2012, poi trasfusa nel Codice della Crisi – si è caratterizzata sin dalla sua introduzione per difficoltà interpretative, diversità di applicazione e contrasti giurisprudenziali. Dette incertezze finiscono per svuotare di significato l'intero impianto normativo dedicato al sovraindebitamento, ingenerando disaffezione e allontanamento dal sistema della Giustizia e del Lavoro degli utenti deboli, che potrebbero invece trovare una vera e propria seconda chance nella regolazione del monte debiti maturato.

Nell'approcciare la materia va quindi richiamata la funzione degli istituti di recente introduzione nel nostro ordinamento, che, più che di matrice economica, è eminentemente di natura sociale.

Di seguito le proposte di modifica – evidenziate in colore celeste nella terza colonna con testo a fronte – che vengono illustrate trattando articolo per articolo le norme del CCII che secondo gli scriventi meritano chiarimenti o riformulazione.

ARTICOLO 2

La proposta di modifica della lettera e) dell'articolo 2 risolve un contrasto interpretativo e giurisprudenziale, consentendo all'imprenditore individuale cessato e al professionista, per debiti di matrice consumeristica, di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del CCII.

La formulazione della norma, che con l'uso dell'indicativo presente del verbo agire consente di valorizzare il momento storico in cui viene presentata la domanda di accesso alla procedura da sovraindebitamento, consentirebbe così di regolare poste debitorie residue non inerenti l'esercizio di un'attività imprenditoriale che non è più esercitata (per effetto dell'intervenuta cessazione e cancellazione dell'impresa) e la debitoria del professionista per ragioni personali e/o familiari.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) [...]</p> <p>e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;</p>	<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) ...</p> <p>e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti in tale qualità</p> <p>m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono</p>	<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) [...]</p> <p>e) «consumatore»: la persona fisica che al momento dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile,</p>

<p>[...]</p> <p>n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;</p> <p>o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <p>1) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;</p> <p>2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;</p> <p>3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il</p>	<p>essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;</p> <p>n) «elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;</p> <p>o) elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;</p> <p>1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;</p>	
--	---	--

<p>professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;</p>		
--	--	--

ARTICOLO 6

La norma, come modificata dalla proposta di correttivo, appare utilmente formulata.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 6. Prededucibilità dei crediti</p> <p>1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:</p> <p>a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p> <p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p>	<p>Art. 6. Prededucibilità dei crediti</p> <p>1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:</p> <p>a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p> <p>d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e</p>	

<p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p>	<p>le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p> <p>2. La prededucibilità permane anche quando si susseguono più procedure.</p>
--	--

ARTICOLO 33

Il comma 4. della norma in oggetto, se accolta la proposta di modifica alla lettera e) dell'art. 2, risulta coerente con il sistema del CCII.

Diversamente, se la proposta di modifica predetta non venisse accolta, allora il comma 4. – quantomeno in relazione al concordato minore – andrebbe emendato eliminando la relativa previsione di inammissibilità. Con ciò rendendo conforme alla quarta Direttiva Insolvency il sistema nazionale, in quanto consentirebbe agli imprenditori cessati di poter fruire di una procedura di sovraindebitamento ulteriore a quella liquidatoria.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p> <p>2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.</p> <p>3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento</p>	<p>1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p> <p>1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.</p> <p>2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.</p> <p>3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare</p>	

<p>dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.</p> <p>4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.</p>	<p>il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.</p>	<p>4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.</p>
--	--	--

ARTICOLO 37

Si propone di inserire il comma 1-bis al fine di limitare le possibilità per i creditori – anche non muniti di valido titolo esecutivo – di utilizzare la previsione di cui all’art. 268, comma 2, come strumento di recupero del credito, anche in deroga ai divieti normativi e alle limitazioni inerenti la prima casa di abitazione.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 37. Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale</p> <p>1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.</p> <p>2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.</p>	<p>Art. 37. Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale</p> <p>1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le <i>start-up</i> innovative diverse dalle imprese minori, possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal presente codice nonché l’apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.</p>	<p>Art. 37. Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale</p> <p>1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le <i>start-up</i> innovative diverse dalle imprese minori, possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal presente codice nonché l’apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>1-bis. Per gli stessi soggetti, se imprese minori, la liquidazione controllata può essere aperta solo ad istanza del debitore.</p>

ARTICOLO 44

Viene proposta l'introduzione del comma 3-bis per esplicitare il differente corredo documentale che i soggetti non iscritti al registro delle imprese sono tenuti a dimettere a corredo della domanda di cui all'art. 40.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione</p> <p>1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;</p>	<p>Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione</p> <p>1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni, e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;</p>	<p>Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione</p>

<p>b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p> <p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p> <p>d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).</p>	<p>b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);</p> <p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p> <p>d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).</p> <p>1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito</p>	
---	--	--

<p>2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).</p>	<p>della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p> <p>1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto di cui al comma 1.</p> <p>1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovare del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.</p> <p>2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).</p>	
---	--	--

<p>3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.</p>	<p>3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.</p>	<p>3-bis. Quando la domanda di cui al comma 1 è presentata da un debitore non iscritto al registro delle imprese, alla stessa dovranno essere allegata, in luogo della documentazione di cui all'art. 39, le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti ed una relazione redatta dall'OCC sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>
---	---	---

ARTICOLO 65

Viene proposta la reintroduzione del testo attualmente vigente del comma 2 del CCII, così da non eliminare la previsione del ricorso alla disposizione dell'art. 44 del CCII, che pare offrire maggiore tutela ai sovraindebitati.

Inoltre, viene espressamente richiamata la disciplina del DM 202/2014 al comma 3, così da evitare la designazione di soggetti che non sono abilitati a svolgere il ruolo di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, in modo da offrire maggiore garanzia di competenza agli interessati.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 65. Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p> <p>2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.</p> <p>3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p>	<p>Art. 65. Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p> <p>2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili.</p> <p>3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p> <p>[4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Abr d.lgs.147/2020]</p>	<p>Art. 65. Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento</p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.</p> <p>2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.</p> <p>3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. Si applicano le norme del DM 202/2014. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p>

	<p>4-<i>bis</i>. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.</p>	
--	---	--

ARTICOLO 66

Viene suggerita la modifica del comma 2., introducendo l'espressa previsione della possibilità di accedere alle procedure familiari anche a soggetti che non possano essere considerati al momento della presentazione della domanda come "membri della stessa famiglia", in ragione dell'intervenuto fenomeno di disgregazione familiare, ma che detta qualifica rivestivano al momento della contrazione del debito di origine comune da ristrutturare.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 66. Procedure familiari</p> <p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>	<p>Art. 66. Procedure familiari</p> <p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>	<p>Articolo 66 Procedure familiari</p> <p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, anche successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, al divorzio, allo scioglimento dell'unione civile o della cessazione della stabile convivenza.</p>

<p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</p> <p>5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.</p>	<p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</p> <p>5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno.</p>	<p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, avanti allo stesso giudice, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento o la riunione. Se le richieste pendono avanti a giudici di uffici giudiziari diversi, le parti possono chiederne la riunione davanti al giudice adito per primo.</p> <p>5. Il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno</p>
---	---	---

ARTICOLO 67

Con l'entrata in vigore del CCII, come novellato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 8, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023, è stata codificata l'introduzione di nuove regole di possibile distribuzione del patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali. Il riconoscimento del criterio del "relative priority rule" consente il soddisfacimento dei creditori di grado inferiore senza aver tacitato completamente i creditori con prelazione superiore, purché questi ultimi ricevano comunque "qualcosa in più" di quelli meno preferiti, fatto salvo il criterio di convenienza.

La formulazione del comma 2. che viene proposta mira a valorizzare l'applicazione del criterio della "priorità relativa", in maniera da evitare rigidità di interpretazione dell'articolato normativo che si sono rivelate non coerenti con l'intero sistema del CCII.

Viene poi proposta la modifica del comma 4. Introducendo la moratoria triennale per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca, al ricorrere delle condizioni ivi indicate e fermo il giudizio di convenienza di cui al comma 9 dell'art. 70 CCII.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 67. Procedura di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.</p> <p>2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;</p>	<p>Art. 67. Procedura di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.</p> <p>2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;</p>	<p>Art. 67. Procedura di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c., fermo in ogni caso il giudizio di convenienza ai sensi dell'articolo 70, comma 9, in caso di contestazione di uno dei creditori o qualunque altro interessato.</p> <p>2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;</p>

<p>b) della consistenza e della composizione del patrimonio;</p> <p>c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p> <p>3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</p> <p>4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p> <p>5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso,</p>	<p>b) della consistenza e della composizione del patrimonio;</p> <p>c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p> <p>3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</p> <p>4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per gli stessi crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.</p> <p>5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso,</p>	<p>b) della consistenza e della composizione del patrimonio;</p> <p>c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p> <p>3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.</p> <p>4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Salvo sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, il piano può prevedere la sospensione fino a tre anni del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, fermo il giudizio di convenienza ex art. 70 comma 9.</p> <p>5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso,</p>
---	---	--

<p>alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p> <p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>	<p>alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p> <p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>	<p>alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p> <p>6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.</p>
---	---	---

ARTICOLO 70

Le modifiche proposte appaiono condivisibili.

TESTO CCH attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 70. Omologazione del piano</p> <p>1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.</p> <p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.</p>	<p>Art. 70. Apertura e omologazione del piano</p> <p>1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3</p>	

<p>3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p> <p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p> <p>6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p> <p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p> <p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.</p> <p>6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p> <p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la</p>	
---	---	--

<p>8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.</p> <p>9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.</p> <p>10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.</p> <p>11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p> <p>12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.</p>	<p>convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.</p> <p>8. La sentenza che provvede sull'omologazione di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.</p> <p>10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.</p>	
---	--	--

ARTICOLO 71

Il comma 1. viene integrato con la previsione della possibilità per l'OCC di chiedere il pagamento di acconti contestualmente al deposito della relazione periodica semestrale sull'andamento dell'esecuzione del piano. Inoltre, in caso della necessità di alienare beni di modesto valore, si privilegia la possibilità della vendita diretta, così da contenere le spese di procedura e realizzare più velocemente quanto ricavabile a favore dei creditori.

Le modifiche proposte ai commi 4. e comma 6. appaiono opportuna per evitare problemi interpretativi riguardo la quantificazione del compenso spettante all'OCC, così da superare il dibattito creatosi riguardo alcune recenti pronunce: l'attività dell'OCC deve essere remunerata secondo l'accordo raggiunto dalle parti, rimanendo al Tribunale la possibilità di rideterminare il contenuto economico dell'accordo solamente ove questo violi le disposizioni del DM 202/2014. In altre parole, si vuole attribuire maggior peso e rilevanza alla pattuizione del compenso professionale, così da evitare liquidazioni eccessivamente contenute e in difformità dal contatto concluso tra OCC e sovraindebitato.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 71. Esecuzione del piano</p> <p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza</p>	<p>Art. 71. Esecuzione del piano</p> <p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano,</p>	<p>Art. 71. Esecuzione del piano</p> <p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, salvo il caso di beni di modesto valore. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e può chiedere il pagamento di acconti sul compenso.</p> <p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano,</p>

<p>lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</p> <p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.</p> <p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p> <p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.</p>	<p>autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</p> <p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.</p> <p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.</p> <p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.</p>	<p>autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</p> <p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.</p> <p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale.</p>
---	--	---

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.	6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.	6. Nel caso non sia stato convenuto il compenso tra debitore ed OCC il Giudice lo determina ai sensi del DM 202/2014.
---	---	---

ARTICOLO 72

La modifica proposta del comma 1. mira a conservare la vigente formulazione per salvaguardare il diritto di difesa del sovraindebitato ed il principio del contraddittorio, che altrimenti rischia di venire sacrificato da valutazioni di parte, laddove non venisse consentito al debitore di esporre le proprie ragioni e giustificazioni.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 72. Revoca dell'omologazione</p> <p>1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p> <p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p> <p>3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p> <p>4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.</p>	<p>Art. 72. Revoca della sentenza di omologazione</p> <p>1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p> <p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p> <p>4. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.</p>	<p>Art. 72. Revoca della sentenza di omologazione</p> <p>1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p>

<p>5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</p>	
<p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	

ARTICOLO 73

La modifica proposta appare condivisibile.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 73. Conversione in procedura liquidatoria</p> <p>1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.</p> <p>2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.</p> <p>3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.</p>	<p>Art. 73. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca</p> <p>1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.</p> <p>2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.</p>	

ARTICOLO 74

Si propone la riformulazione del comma 2. al fine di consentire anche al Consumatore e all'imprenditore individuale di accedere al Concordato minore così risolvendo situazioni di fatto che all'attualità sono impossibilitate ad accedere ad una procedura negoziale di regolazione della debitoria maturata. La previsione che si propone appare conforme a quanto disciplinato con la Direttiva UE 2019/1023 (cd. quarta direttiva insolvency), che suggerisce agli Stati membri di introdurre una disciplina nazionale idonea a consentire ai sovraindebitati di trovare un rimedio non esclusivamente liquidatorio.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 74. Proposta di concordato minore</p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.</p> <p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.</p> <p>3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.</p>	<p>Art. 74. Proposta di concordato minore</p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.</p> <p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.</p> <p>3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.</p>	<p>Art. 74. Proposta di concordato minore</p> <p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto, anche dal consumatore e dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.</p>

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.	4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.	
---	---	--

ARTICOLO 75

L'introduzione del comma 2-*bis*. è condivisibile ed opportuna. Non ci sono osservazioni alle ulteriori modifiche proposte.

TESTO CCH attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 75. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati</p> <p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p> <p>a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p>b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p>c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;</p> <p>d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p> <p>2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a</p>	<p>Art. 75. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati</p> <p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p> <p>a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p>b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;</p> <p>c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;</p> <p>d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p> <p>2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a</p>	

<p>quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p>3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	<p>quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p><i>2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</i></p> <p>3. Quando è prevista la continuazione dell'attività è <i>altresi</i> possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa <i>o all'attività professionale</i> se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	
---	--	--

ARTICOLO 76

Si propone la modifica del comma 1. Sostituendo la parola “formulata” con “presentata” per ragioni sistematiche e di armonizzazione della previsione a quella delle altre procedure da sovraindebitamento.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 76. Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p> <p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p>	<p>Art. 76. Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p> <p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p>	<p>Art. 76. Presentazione della domanda e attività dell'OCC</p> <p>1. La domanda è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.</p>

<p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;</p> <p>f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;</p> <p>g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.</p>	<p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.</p>	
---	---	--

ARTICOLO 78

Non ci sono osservazioni al testo proposto con i Correttivo.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 78. Procedimento</p> <p>1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. (134)</p> <p>2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:</p> <p>a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;</p>	<p>Art. 78. Procedimento</p> <p>1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:</p> <p>a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;</p>	

<p>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;</p> <p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;</p> <p>d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.</p> <p>2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:</p> <p>a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;</p>	<p>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;</p> <p>c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;</p> <p>d) su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.</p> <p>2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:</p> <p>a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;</p>	
--	---	--

<p>b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;</p> <p>c) la nomina è richiesta dal debitore.</p> <p>3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.</p> <p>4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p> <p>5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.</p>	<p>b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;</p> <p>c) la nomina è richiesta dal debitore.</p> <p>3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.</p> <p>4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p> <p>5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.</p>	
---	---	--

ARTICOLO 80

Non ci sono osservazioni al testo proposto.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 80. Omologazione del concordato minore</p> <p>1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p> <p>2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p> <p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme</p>	<p>Art. 80. Omologazione del concordato minore</p> <p>1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p> <p>2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p> <p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, degli enti territoriali o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o</p>	<p>Art. 80. Omologazione del concordato minore</p>

<p>di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p> <p>4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.</p> <p>5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.</p> <p>6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p> <p>7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.</p>	<p>assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p> <p>4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.</p> <p>5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.</p> <p>6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p> <p>7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.</p>	
---	---	--

ARTICOLO 81

Nel testo del Correttivo licenziato non appaiono modifiche rispetto alla norma vigente. Si propone, invece, di prevedere al comma 1. la possibilità di ricorrere alla previsione di recente introduzione nel codice di rito del processo civile della “vendita diretta” (disciplinata dall’art. 568 bis cpc). Si ritiene infatti che il diretto coinvolgimento del debitore nelle operazioni di vendita dei beni da destinare alla soddisfazione dei creditori possa velocizzare il realizzo di quanto previsto nel piano. Si prevede espressamente il possibile pagamento di acconti in favore dell’OCC.

Si propone anche la modifica del comma 6. consentendo al Tribunale, ai fini della determinazione del compenso dell’OCC, di adottare il parametro dell’effettiva attività svolta dall’OCC, non già ancorando il pagamento ad una valutazione discrezionale.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 81. Esecuzione del concordato</p> <p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza</p>	<p>Art. 81. Esecuzione del concordato</p>	<p>Art 81. Esecuzione del concordato</p> <p>1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, o nelle forme di cui all’art.568 bis c.p.c., sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati, salvo il caso di beni di modesto valore. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e può chiedere il pagamento di acconti sul compenso.</p> <p>2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano,</p>

<p>lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).</p> <p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).</p> <p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p> <p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.</p> <p>6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.</p>		<p>autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).</p> <p>3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).</p> <p>4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.</p> <p>5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.</p> <p>6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto dell'attività svolta dall'OCC.</p>
--	--	---

ARTICOLO 82

La modifica proposta del comma 1. mira a conservare la vigente formulazione per salvaguardare il diritto di difesa del sovraindebitato ed il principio del contraddittorio, che altrimenti rischia di venire sacrificato da valutazioni di parte, laddove non venisse consentito al debitore di esporre le proprie ragioni e giustificazioni.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 82. Revoca dell'omologazione</p> <p>1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p> <p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p> <p>3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.</p>	<p>Art. 82. Revoca della sentenza di dell'omologazione</p> <p>1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p> <p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p> <p>3. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.</p>	<p>Art. 82. Revoca della sentenza di omologazione</p> <p>1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p>

<p>4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.</p> <p>5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</p> <p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	<p>5. Sulla domanda di revoca, il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</p> <p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	
--	--	--

ARTICOLO 83

Non ci sono osservazioni alla modifica di cui al Correttivo.

TESTO CCH attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 83. Conversione in procedura liquidatoria</p> <p>1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.</p> <p>2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.</p> <p>3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.</p>	<p>Art. 83. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione</p> <p>1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270</p> <p>2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.</p> <p>3. In caso di conversione, Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.</p>	<p>Art. 83. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione</p> <p>1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270</p> <p>2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.</p>

ARTICOLO 268

La modifica che si propone al comma 1. Vuole dirimere un contrasto giurisprudenziale ancora aperto: mentre alcuni tribunali ritengono che la procedura sia ammissibile pur in assenza di beni da liquidare, altri la negano. La prassi maggiormente diffusa nel territorio nazionale – sia per le procedure di sovraindebitamento sia per la liquidazione giudiziale – è di dichiarare comunque aperta la procedura concorsuale.

Al comma 3., recependo la modifica proposta, si suggerisce – per esperienza nella prassi – di estendere da 60 a 120 gg il termine per il deposito dell’attestazione, in quanto – spesso – i tempi connessi all’attività dell’OCC sono dipendenti da certificazioni di strutture pubbliche.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 268. Liquidazione controllata</p> <p>1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.</p> <p>2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p> <p>3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori</p>	<p>Art. 268. Liquidazione controllata</p> <p>1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.</p> <p>2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p> <p>3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non</p>	<p>Art. 268. Liquidazione controllata</p> <p>1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, anche in assenza di patrimonio o di diritti da liquidare.</p> <p>2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p> <p>3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non</p>

<p>neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.</p> <p>4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della</p>	<p>è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.</p> <p>4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della</p>	<p>è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie</p> <p>4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi</p>
---	---	--

liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.	liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.	convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
---	---	---

ARTICOLO 269

Si propone di integrare l'articolo in questione, come modificato dalla proposta di Correttivo, il comma 3-*bis*. prevedendo che alla relazione redatta dall'OCC deve essere allegato il preventivo di spesa concordato tra Organismo e Sovraindebitato, con l'indicazione delle somme dovute per l'attività svolta dal Gestore della Crisi. La proposta mira a risolvere le situazioni di imbarazzo venutesi a creare a seguito della designazione giudiziale di un professionista diverso dal Gestore, che ha curato la predisposizione della relazione particolareggiata, quale Liquidatore. In effetti in questi casi la determinazione del compenso spettante ai due diversi professionisti è sempre rimessa al buon senso degli stessi, ma la questione può complicarsi allorché il Liquidatore non sia soggetto operante per l'OCC che ha steso la relazione a corredo del ricorso del sovraindebitato: in effetti il Liquidatore potrebbe anche estromettere il Gestore dalla ripartizione del compenso, sia esso concordato o meramente determinato dal Giudice.

Si chiede, inoltre, che venga introdotto il comma 3-*bis*. per precisare che, comunque, anche in mancanza di accordo tra OCC e sovraindebitato il giudice è tenuto a liquidare il compenso secondo i parametri del DM 202/2014.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 269. Domanda del debitore</p> <p>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.</p> <p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</p> <p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,</p>	<p>Art. 269. Domanda del debitore</p> <p>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.</p> <p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione deve anche indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3.</p> <p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,</p>	<p>Art. 269. Domanda del debitore</p> <p>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.</p> <p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione deve anche indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3.</p> <p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,</p>

<p>anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>	<p>anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>	<p>anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p> <p><i>3-bis.</i> Alla relazione redatta dall'OCC deve essere allegato il preventivo di spesa concordato con il debitore redatto dall'OCC ai sensi e nei limiti di cui al DM 202/2014, con la specifica indicazione delle somme dovute al Gestore della Crisi; in mancanza, il giudice liquida le competenze secondo i criteri di cui al DM 202/2014, ai sensi dell'articolo 276 comma 2.</p>
---	---	--

ARTICOLO 270

Le proposte di modifica sono condivisibili.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 270. Apertura della liquidazione controllata</p> <p>1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.</p> <p>2. Con la sentenza il tribunale:</p> <p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;</p> <p>c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p>	<p>Art. 270. Apertura della liquidazione controllata</p> <p>1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.</p> <p>2. Con la sentenza il tribunale:</p> <p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;</p> <p>c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p>	

<p>d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;</p> <p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p> <p>f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;</p> <p>g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.</p> <p>3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.</p>	<p>d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, comma 3;</p> <p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;</p> <p>f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;</p> <p>g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.</p> <p>3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.</p>	
---	---	--

<p>5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.</p> <p>6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>	<p>5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del titolo III.</p> <p>6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>	
--	---	--

ARTICOLO 271

La formulazione proposta è condivisibile.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 271. Concorso di procedure</p> <p>1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.</p> <p>2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.</p>	<p>Art. 271. Concorso di procedure</p> <p>1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2 o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.</p> <p>2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo II del titolo IV, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.</p>	

ARTICOLO 272

Si propone di mantenere la previsione del comma 2. Attualmente vigente, in quanto il richiamo al comma 2 dell'art. 213 CCII appare incompatibile con la procedura di liquidazione controllata (ad esempio, per carenza di un organo che rappresenti i creditori).

La modifica al comma 3. appare in contrasto con la recente sentenza n. 6 del 19.01.2024 della Corte Costituzionale, la quale ha offerto una lettura della durata triennale della procedura liquidatoria come limite temporale massimo, ma anche come limite minimo. Né la previsione introdotta al comma 3-*bis*. pare idonea a soddisfare il *dictum* dei Giudici delle leggi, in quanto – ammettendo di poter chiudere la procedura per assenza di beni da liquidare anche prima della scadenza triennale – si costringerebbe il sovraindebitato ad attendere la pronuncia dell'esdebitazione, che potrebbe essere disposta anche in violazione del termine triennale fissato dalla legge. La formulazione proposta del comma 3. sembra idonea a dirimere ogni questione relativa alla durata della procedura liquidatoria.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 272. Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione</p> <p>1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.</p> <p>3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p>	<p>Art. 272. Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione</p> <p>1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.</p> <p>3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle</p>	<p>Art. 272. Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione</p> <p>1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.</p> <p>3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle</p>

	<p>operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.</p> <p>3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.</p>	<p>operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura.</p>
--	---	--

ARTICOLO 273

Non ci sono osservazioni alla proposta di modifica licenziata con il Correttivo

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 273. Formazione del passivo</p> <p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.</p> <p>2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).</p> <p>3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p>	<p>Art. 273. Formazione del passivo</p> <p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.</p> <p>2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità di cui all'articolo 201, comma 2.</p> <p>3. Esaminate le osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.</p>	

<p>4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predisporre, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.</p> <p>5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.</p> <p>6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.</p> <p>7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta</p>	<p>4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.</p> <p>5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.</p>	
--	---	--

<p>giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>		
--	--	--

ARTICOLO 274

Non ci sono osservazioni.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 274. Azioni del liquidatore</p> <p>1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.</p> <p>2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.</p>	<p>Art. 274. Azioni del liquidatore</p> <p>1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.</p> <p>2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore.</p>	

ARTICOLO 275

Non ci sono osservazioni.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 275. Esecuzione del programma di liquidazione</p> <p>1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.</p> <p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p> <p>3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.</p>	<p>Art. 275. Esecuzione del programma di liquidazione</p> <p>1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.</p> <p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p> <p>3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di avvenuta nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato</p>	<p>Art. 275. Esecuzione del programma di liquidazione</p>

<p>4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.</p> <p>5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.</p> <p>6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>	<p>ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,</p> <p>4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.</p> <p>5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.</p> <p>6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p> <p><i>6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.</i></p>	
---	---	--

ARTICOLO 275 BIS

La norma introdotta con il Correttivo non appare condivisibile.

Nella seconda parte del comma 1. appare contraria a consolidata prassi concorsuale. Tra procedura e professionista nominato nel corso della procedura sorge un vero e proprio rapporto di prestazione d'opera professionale, della quale l'organo concorsuale si avvale. Ne deriva che il compenso del consulente in parola va liquidato in ragione della qualità dell'opera prestata, sulla base delle tariffe professionali vigenti e, nei limiti dell'importo domandato, non apparendo trattare il rapporto contrattuale sorto nell'interesse della procedura a negozi conclusi dal sovraindebitato.

Al comma 2. si suggerisce di introdurre la modifica proposta, così da garantire la soddisfazione del compenso dell'OCC anche con la vendita di beni garantiti.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
	Art. 275-bis Disciplina dei crediti prededucibili	Art. 275-bis Disciplina dei crediti prededucibili
	<p>1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.</p> <p>2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.</p>	<p>1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.</p> <p>2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, eccetto quelli di cui all'art. 6, lettera a) e lettera d). Si applica l'articolo 223, comma 3.</p>

	<p>3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.</p> <p>4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>	<p>3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.</p> <p>4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>
--	--	--

ARTICOLO 276

Si propone la modifica del comma 2. in modo da ribadire la possibilità del pagamento di acconti nel corso della procedura del compenso dell'OCC.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 276. Chiusura della procedura</p> <p>1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.</p> <p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>Art. 276. Chiusura della procedura</p> <p>1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.</p> <p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>Art. 276. Chiusura della procedura</p> <p>1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.</p> <p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, detratti gli acconti eventualmente già pagati, autorizza il pagamento del saldo del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>

ARTICOLO 277

Non ci sono osservazioni sulla soppressione del comma 2.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 277. Creditori posteriori</p> <p>1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.</p> <p>2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>	<p>Art. 277. Creditori posteriori</p> <p>1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.</p> <p>2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>	<p>Art. 277. Creditori posteriori</p> <p>1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.</p>

Si propone di mutare la rubrica del capo X Sezione I, posto che vengono disciplinate tutte le esdebitazioni e i relativi presupposti e procedimenti.

<p>CAPO X Esdebitazione</p> <p>Sezione I Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata</p>	<p>CAPO X Esdebitazione</p> <p>Sezione I Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata Disposizioni generali in materia di esdebitazione</p>
---	--

ARTICOLO 278

La modifica proposta con riguardo al comma n. 8 ha la finalità di estendere l'effetto esdebitativo dei soci illimitatamente responsabili di società di persone anche al caso in cui costoro abbiano rilasciato fideiussione per la società che accedere all'esdebitazione.

La previsione è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene che, in ambito concorsuale, in vincolo societario assorba e neutralizzi il diverso vincolo obbligatorio rappresentato dalla garanzia personale rilasciata per i medesimi debiti di cui il socio illimitatamente responsabile risponde già in tale qualità (Sezioni Unite n. 3749 in data 24.8.1989). La mancata espressa previsione dell'effetto esdebitativo potrebbe lasciare privo della citata tutela il socio illimitatamente responsabile di società di persone che, in mancanza di espressa previsione sul punto, una volta esdebitati la società e il socio per i debiti sociali, continuerebbe tuttavia a rispondere quale fideiussore per i medesimi debiti già oggetto dell'esdebitazione.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 278. Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di</p>	<p>Art. 278. Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di</p>	<p>Art. 278. Oggetto e ambito di applicazione</p>

<p>decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. (240)</p> <p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p> <p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. (241)</p> <p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p> <p>7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.</p>	<p>decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p> <p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.</p> <p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili nonché nei confronti del liquidatore o dei soci nelle ipotesi previste dall'articolo 2495 del codice civile.</p> <p>6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p> <p>7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.</p>	<p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili nonché nei confronti del liquidatore o dei soci nelle ipotesi previste dall'articolo 2495 del codice civile.</p> <p>6. Sono fatti salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore diversi dai soci illimitatamente responsabili, nonché degli obbligati in via di regresso.</p>
---	--	--

ARTICOLO 279

Non ci sono osservazioni.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 279. Condizioni temporali di accesso</p> <p>1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.</p> <p>[2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.]</p>	<p>Art. 279. Condizioni temporali di accesso</p> <p>1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.</p> <p>[2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.]</p>	

Sezione I-bis
Disposizioni in materia di
esdebitazione nella liquidazione
giudiziale

ARTICOLO 280

Non ci sono osservazioni.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 280. Condizioni per l'esdebitazione</p> <p>1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:</p> <p>a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;</p>	<p>Art. 280. Condizioni per l'esdebitazione</p> <p>1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:</p> <p>a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione all'esito del relativo procedimento;</p>	<p>Art. 280. Condizioni per l'esdebitazione</p>

<p>b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;</p> <p>d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;</p> <p>e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.</p>	<p>b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;</p> <p>d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;</p> <p>e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.</p>	
---	---	--

ARTICOLO 281

La modifica ha la finalità di meglio chiarire che il provvedimento di esdebitazione comporta la liberazione dei debiti e non la mera inesigibilità degli stessi, e ciò in coerenza con la definizione di esdebitazione contenuta nel precedente art. 278

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 281. Procedimento</p> <p>1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.</p> <p>2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.</p> <p>4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a</p>	<p>Art. 281. Procedimento</p> <p>1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.</p> <p>2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.</p> <p>4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono</p>	<p>Art. 281. Procedimento</p> <p>1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara la liberazione del debitore dai debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.</p>

<p>norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.</p>	<p>proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.</p>	
<p>5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.</p>	<p>5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.</p>	
<p>6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.</p>	<p>6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.</p>	

Sezione II
Disposizioni in materia di
esdebitazione nella liquidazione
controllata

ARTICOLO 282

La direttiva UE 1023/2019 sembra prevedere l'esdebitazione come fatto automatico accessorio alla procedura da sovraindebitamento (tra gli altri, i considerando 73 e 75), non già come opzione condizionata al "facere" di un soggetto terzo (alla segnalazione del liquidatore, nella proposta di modifica introdotta dal correttivo). La proposta di modifica al comma 1. dell'articolo in questione prevede quindi l'elisione della previsione di un'attività del liquidatore, che potrebbe portare ad un ritardo nella concessione del beneficio che la rubrica dichiara essere "di diritto".

Sembra piuttosto coerente con il sistema la segnalazione da parte dell'OCC dei fatti rilevanti ai fini del diniego del beneficio, che in quanto "diritto" non può essere soggetto a "concessione": o è un diritto o non lo è. Non ha quindi senso alcuno appesantire un procedimento che *ex lege* viene definito "di diritto" per le procedure minori, mentre non lo è per la liquidazione giudiziale e quindi è giustificata la "concessione" della liberazione dai debiti..

Si propone inoltre la modifica del comma 2. stabilendo che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280, con ciò riportando a pari trattamento i soggetti coinvolti in una procedura liquidatoria, giudiziale o controllata che sia.

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 282. Esdebitazione di diritto</p> <p>1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del</p>	<p>Art. 282. Condizioni e procedimento di esdebitazione</p> <p>1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se</p>	<p>Art. 282. Esdebitazione di diritto.</p> <p>1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata; su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se</p>

<p>consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p> <p>2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.</p>	<p>l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.</p> <p>2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</p> <p>2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.</p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.</p>	<p>l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si l'OCC dà atto dei fatti rilevanti per la concessione e il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito <i>web</i> del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.</p> <p>2 L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280.</p>
--	--	---

ARTICOLO 283

La formulazione proposta, pur riducendo a tre anni il “periodo di osservazione”, sembra poter causare dei problemi interpretativi, che rischiano di far riaprire molte delle procedure ex art. 283 CCII.

Infatti, il criterio proposto al comma 1. in relazione alla determinazione dell’utile soddisfacimento dei creditori potrebbe portare a dover trasformare la procedura anche a fronte di entrate misere (ma superiori al criterio di cui al comma2.). Pare perciò opportuno riconsiderare il criterio oggi vigente, che consente di determinare matematicamente la soglia delle maggiori utilità rilevanti.

La formulazione proposta del comma 9, invece, appare penalizzante laddove si prevede che, su segnalazione autorizzata, l’OCC debba comunicare ai creditori che vi sono utilità sopraggiunte, sulle quali possono essere iniziare azioni esecutive e cautelari. Scritta in questi termini, la norma non sembrerebbe concedere al sovraindebitato (già incapiente) la possibilità di trasformare la procedura in una delle altre tre da sovraindebitamento previste dal CCII. [Se ne chiede perciò lo stralcio o la riformulazione.](#)

TESTO CCII attuale	CORRETTIVO	REVISIONE AIAGECRISI
<p>Art. 283. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</p> <p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p> <p>2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente</p>	<p>Art. 283. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</p> <p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p> <p>2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese</p>	<p>Art. 283. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</p> <p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità ulteriori e rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>

<p>al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p> <p>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p>	<p>di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p> <p>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p>	
--	--	--

<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p> <p>5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p> <p>6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.</p> <p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p> <p>8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i</p>	<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p> <p>5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p> <p>6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.</p> <p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.</p>	
--	--	--

<p>creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.</p> <p>9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	<p>9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.</p>	
---	---	--